



STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE

LUCE DEL MONDO

ONLUS

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.



ART. 1


(Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: Luce del Mondo Onlus con sede in Piazzale Damiano Chiesa 11 nel Comune di Milano.
La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
2. L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2

(Finalità)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - promuovere e realizzare progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita materiali e socioculturali delle realtà disagiate in Italia e nel mondo, anche attraverso la partecipazione a programmi di sviluppo, il coinvolgimento di persone fisiche e giuridiche in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere del mondo e l'invio di volontari nei paesi di intervento;
 - realizzare attività di assistenza e promozione dell'infanzia in contesti svantaggiati, in Italia o nel mondo, anche attraverso donazioni e in particolare con lo strumento dell'adozione a distanza;
 - organizzare corsi di formazione professionale o di orientamento socioculturale a favore di soggetti svantaggiati in contesti difficili, in Italia o nel mondo;
 - realizzare attività accessorie propedeutiche al perseguimento delle finalità dell'associazione, quali: formazione interna di operatori e di volontari; campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio materiale e socioculturale dei soggetti svantaggiati, ad esempio attraverso la



- redazione e pubblicazione di materiale divulgativo, anche presso le scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni e eventi di raccolta fondi;
- sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti presenti nei territori di intervento;
- svolgere l'attività anche a mezzo di altri enti non profit che abbiano i medesimi fini istituzionali.

Inoltre, l'Associazione potrà:

- mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento anche grazie all'istituto del lascito testamentario;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di affidamenti, prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con società, enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri enti non profit aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e provvedere al loro finanziamento;
- avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi.

4. L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3

(Soci)



Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono quattro categorie di soci:
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione coerentemente con la categoria di appartenenza (art.3), in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5



(Recesso ed esclusione del Socio)

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Revisore dei Conti;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche per via telematica, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8



(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Validità delle Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.



ART. 11

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari compreso tra tre e sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e non vi sono limiti al numero di mandati a cui possono essere rieletti i suoi componenti.

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;



- b) donazioni e lasciti;
- c) contributi di enti pubblici e privati per progetti;
- d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.



L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Milano, 10/09/2018

Firmato:

Suor Camilla Maenza Suor Camilla Maenza

Sig.a Erica Giovanna Sacchetti Erica Sacchetti

Sig. Leonardo Pompili Leonardo Pompili

Sig. Federico Gallas Federico Gallas

AGENZIA ENTRATE - DP II UT MILANO 6
 REGISTRATO IN DATA 12-09-2018
 ALN. 6308 SERIE 3
 IMPOSTE ASSOLTE € 200,00
 EURO DUECENTO

Per delega del Direttore Provinciale
Daniela Paola CAMMILLI
 Il Funzionario
Mario ARGENTO

